

Regione Toscana

Legge Regionale n.7 del 03 gennaio 2005

**Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca
nelle acque interne.**

(B.U.R. Toscana n. 3 del 12 gennaio 2004)

II CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali e organizzative

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

ARTICOLO 2

Acque interne

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca.
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.
4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.

ARTICOLO 3

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a. approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne;
 - b. approvazione e tenuta dell'elenco delle acque interne;
 - c. approvazione tenuta e aggiornamento dell'elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione;

- d. promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'uso dei prodotti ittici;
- e. sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell'efficienza degli interventi.

ARTICOLO 4 **Consulta ittica regionale**

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti designati dalle università della Toscana.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
 - a. ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
 - b. alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;
 - c. alle attività di cui all'articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal presidente.

ARTICOLO 5 **Competenze delle province**

1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare:
 - a. approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;
 - b. gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;
 - c. ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'articolo 6;
 - d. istituzione delle zone di frega;
 - e. istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;
 - f. istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;
 - g. rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
 - h. tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16;
 - i. istituzione di campi di gara;
 - j. recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
 - k. recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;
 - l. rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;
 - m. autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'articolo 14 comma 1;
 - n. rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;
 - o. fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;
 - p. individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;
 - q. aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;
 - r. controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;
 - s. applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - t. elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.
3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano

unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 6

Diritti esclusivi di pesca

1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.
3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:
 - a. la mancata comunicazione alla provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;
 - b. l'uso non conforme alle finalità della presente legge;
 - c. il mancato esercizio per oltre cinque anni.

ARTICOLO 7

Concessione di acque per la piscicoltura

1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.

CAPO II

Programmazione e gestione degli interventi

ARTICOLO 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.
2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.
4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle risorse stanziare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.
5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.

ARTICOLO 9

Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta regionale.
2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all'articolo 8, indicano:
 - a. gli obiettivi di carattere generale;
 - b. la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;
 - c. le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3;
 - d. la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
 - e. gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;
 - f. gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:
 - a. le azioni previste e la loro durata;
 - b. i soggetti attuatori;
 - c. le motivazioni dell'intervento;
 - d. il costo;
 - e. gli eventuali soggetti cofinanziatori.

ARTICOLO 10

Assetto delle acque ai fini della pesca

1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:
 - a. zona a salmonidi;

- b. zona a ciprinidi;
 - c. zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. Le province aggiornano la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.

ARTICOLO 11

Acque di confine

1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
- a. i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
 - b. i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.

ARTICOLO 12

Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi.
2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi.

ARTICOLO 13

Retoni

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza.
3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L'immissione nelle acque interne della regione di specie ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto.
2. Le province, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica.
3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico.
 4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.

CAPO III
Disciplina della pesca

ARTICOLO 15
Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
 - a. licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
 - b. licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
 - c. licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
 - d. licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.
2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
 - a. euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
 - b. euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
 - c. euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
 - d. euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

ARTICOLO 16
Pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a).

3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.

5. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.

ARTICOLO 17

Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).

2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

- a. agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
- b. ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
- c. per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'articolo 12 e nelle acque in concessione.

ARTICOLO 18

Commercio e detenzione di specie ittiche

1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

ARTICOLO 19

Sanzioni

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.

ARTICOLO 20

Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

ARTICOLO 21 Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:
 - a. le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
 - b. luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;
 - c. i limiti di cattura della fauna ittica;
 - d. l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
 - e. l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
 - f. l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
 - g. l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
 - h. le tabellazioni;
 - i. il recupero del novellame;
 - j. i prelievi a fini di studio;
 - k. le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all'articolo 14 comma 1.
2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 22 Elenco delle specie di fauna ittica

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.

ARTICOLO 23 Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
 - a. le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;
 - b. il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
 - c. le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'articolo 5, comma 3;
 - d. il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
 - a. l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
 - b. il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.

4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.

5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

ARTICOLO 24 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
- b. lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
- c. legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
- d. legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1984, già modificata dalla l.r. 63/1989);
- e. articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
- f. legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica "legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni);
- g. legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
- h. lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
- i.

ARTICOLO 25 **Norme transitorie**

1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.

ARTICOLO 26 **Norma finanziaria**

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2 sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi 1.550.000,00 euro per l'anno 2005, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate alla UPB 553 "Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura – Spese correnti", rese disponibili dall'abrogazione della l.r. 25/1984.

2. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge di bilancio.

ARTICOLO 27 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 3 24.8.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35.

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Visti gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1 lett. d) e 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che rimandano la disciplina delle procedure al regolamento di attuazione;

Vista la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 04 luglio 2005 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti Locali;

Visto il parere della II^a Commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II^a Commissione consiliare;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 08 agosto 2005 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

EMANA il seguente Regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto dalla citata legge ai seguenti articoli:

- a) 5, comma 3;
- b) 15, comma 1, lettera d);
- c) 21.

2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano regionale, di cui all'articolo 8 della l. r. 7/2005, e dai piani provinciali di cui all'articolo 9 della medesima.

Art. 2 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:

- a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
- b) l'uso di esche artificiali correate di uno o più ami anche multipli;
- c) l'uso della moschiera e della camoliera, correate di non più di tre ami.

2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:

- a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
 - b) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
 - c) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.
 5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
 6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l'uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.
 7. E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

Art. 3 Posto di pesca

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all'articolo 4.
3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da partedi terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.

Art. 4 Pesca da natante

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
2. In mancanza dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p) della l.r. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi.

Art. 5 Periodi di pesca

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
2. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.
3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi:
 - a) la pesca con la mazzacchera;
 - b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;
 - c) la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.
4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

Art. 6 Limiti di cattura

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.
3. E' vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua.

Art. 7

Ulteriori limitazioni e divieti

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a) la pesca con le mani;
 - b) la pesca subacquea;
 - c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
 - d) la pesca mediante prosciugamento;
 - e) la pesca con materiale esplodente;
 - f) la pesca con la corrente elettrica;
 - g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
 - h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
 - i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.

Art. 8

Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.

Art. 9

Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.

Art. 10

Zone a regolamento specifico

1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni.
3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l'istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l'affidamento della gestione.
4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
 - a) il numero massimo ammissibile di pescatori;

- b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
 - c) le forme di controllo e vigilanza;
 - d) il regolamento di pesca;
 - e) le modalità per l'eventuale cessazione anticipata della convenzione.
5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
 6. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati".
 7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 o dai piani provinciali.

Art. 11 Zone di frega

1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l'esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona di frega, divieto di pesca dal..... al".
3. Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommolvimento del fondo.

Art. 12 Zone di protezione

1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l'ambientamento di soggetti eventualmente immessi.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima.
5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona di protezione", e l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.

Art. 13 Campi di gara

1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L'atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta:
 - a) le misure di salvaguardia ambientale;
 - b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
 - c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta "campo di gara" in conformità all'articolo 9.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse.

6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l'indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

Art. 14

Gare di pesca

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'articolo 13.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l'azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l'ambiente, l'atto di cui all'articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca.
4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
6. L'elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 7/2005.
7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.

Art. 15

Prelievi a fini di studio

1. Le province disciplinano l'autorizzazione all'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza.
3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità.

Art. 16

Azione unitaria delle associazioni di pescatori

1. Le province, nell'esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.
2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni.

Art. 17

Applicazione del regolamento regionale

1. Le disposizioni del presente regolamento relative di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto.

Art. 18

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 24 della l. r. 7/2005, le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);

- b) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
- c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla L.R. n. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
- d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell'articolo 19 della L.R. n. 25/1984, già modificata dalla L.R. n. 63/1989);
- e) articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
- f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica "legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni);
- g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
- h) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).

ALLEGATO A

Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
 - a) salmonidi 6 capi
 - b) persico trota 6 capi
 - c) persico reale 5 capi
 - d) luccio 5 capi
 - e) orata 5 capi
 - f) spigola 5 capi
 - g) ombrina 5 capi
 - h) cheppia 3 capi

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:
 - a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
 - b) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
 - c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
 - d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
 - e) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
 - f) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
 - g) anguilla centimetri 30;
 - h) barbo centimetri 18;
 - i) storione centimetri 60;
 - j) cefalo o muggine centimetri 20;
 - k) passera o rombo centimetri 25;
 - l) spigola centimetri 30;
 - m) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
 - n) orata ombrina centimetri 25.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Il Presidente

MARTINI

Firenze, 22 agosto 2005